

S T U D I O  
**ARDIZZONE DIEGO**  
**ELETTROTECNICO**  
CERTIFICATO ISO 9001:2000

Via Gennaro Sora n. 10 - 24020 Fiorano al Serio (BG)  
Tel. 035711020 - Fax 035738703 - Partita IVA 02138300161  
www.studioardizzone.it - info@studioardizzone.it



## Comune di Bregnano

PROVINCIA DI COMO

PIAZZA IV NOVEMBRE, 9  
22070 BREGNANO (CO)

INTERVENTO:

PIANO REGOLATORE DELL'ILLUMINAZIONE COMUNALE

OGGETTO:

CAPITOLATO TECNICO PER FUTURA GESTIONE



IL PROGETTISTA  
(ARDIZZONE PER. IND. DIEGO)

# PARTE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

## CAP. 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

Art. 2 - Ammontare dell'appalto

Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto

Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

### Art. 1 – Natura e oggetto dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto la fornitura dei materiali delle apparecchiature e delle prestazioni d'opera necessarie per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti comunali di pubblica illuminazione nel Comune di Bregnano (CO) per il **periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015**. La consistenza degli impianti è desumibile dalle tavole di rilievo in possesso della Amministrazione comunale. Gli adeguamenti, gli ampliamenti e gli interventi manutentivi saranno regolati dal presente Capitolato Speciale d'Appalto sino alla concorrenza massima della somma stanziata dell'Amministrazione Comunale, prendendo come base i prezzi dell'allegato Elenco Prezzi Unitari, previamente depurati del ribasso offerto in sede di gara d'appalto.
2. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative indicate dalla direzione dei lavori con riferimento all'elenco dei prezzi unitari facente parte dei documenti progettuali del presente appalto, per la voce richiesta dall'intervento. Tutti i prezzi indicati nell'allegato Elenco dei Prezzi Unitari sono da considerarsi in opera e completi di tutti gli oneri accessori, mano d'opera e noleggi di attrezzature.
3. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

### Art. 2 - Ammontare dell'appalto

1. L'importo presunto annuale dei lavori posti a base dell'affidamento si presume ammonti a euro 17.000,00 (dicesi euro diciassettemila/00) IVA esclusa. Tale importo è costituito da una quota variabile in rapporto agli interventi di manutenzione straordinaria che saranno effettuati nel corso dell'appalto e da una quota fissa forfetaria comprendente un canone di manutenzione ordinaria e le verifiche periodiche da eseguire obbligatoriamente sugli impianti elettrici oggetto del presente contratto di manutenzione. Con la quota fissa a corpo si intendono compensate tutte le prestazioni relative alla manutenzione ordinaria e quelle di verifica e compilazione dei registri indicate nel successivo articolo 7 comma 10). Con la quota variabile, da quantificarsi a misura, si intendono compensate tutte le lavorazioni relative ai lavori di manutenzione straordinaria, da quantificarsi a misura e da realizzarsi a seguito autorizzazione, da parte dell'ufficio tecnico, di un preventivo di spesa.

Nel presente appalto ogni quota annuale viene così determinata:

| Voci di spesa                                                                                                                    | Importo complessivo |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| A) Canone di manutenzione e verifiche a corpo                                                                                    | € 11.280,00         |
| B) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta                                                                          | € 420,00            |
| C) Lavori di manutenzione straordinaria, a misura di modesta entità e per sostituzione per sinistri o atti vandalici, a chiamata | € 5.300,00          |
| <b>SOMMANO</b>                                                                                                                   | <b>€ 17.000,00</b>  |
| D) I.V.A. del 22 %                                                                                                               | € 3.740,00          |
| <b>TOTALE</b>                                                                                                                    | <b>€ 20.740,00</b>  |

Il totale generale nel periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015 è di € 17.000,00, oltre I.V.A. del 22 %, comprensivo del compenso a corpo (A) al netto del ribasso d'asta per la manutenzione programmata annua omnicomprensiva da attuare come da specifiche all'articolo 7 e dell'importo relativo agli interventi di

manutenzione straordinaria (C) da compensare sulla base dell'Elenco Prezzi Unitari al netto del ribasso d'asta.

Per i lavori di cui alla lettera C), trattandosi di interventi che non possono essere preventivamente e materialmente quantificati, l'ammontare è definito come disponibilità del Committente.

Il ribasso d'asta sulle voci di spesa A) e C) deve essere unico e riferito all'allegato "Elenco Prezzi Unitari".

Gli adeguamenti ed i rifacimenti sono regolati dal presente Capitolato Speciale d'Appalto sino alla concorrenza della somma di cui alla voce C) prendendo a base i prezzi unitari di cui all'Elenco Prezzi Unitari, dedotti del ribasso d'asta offerto in sede di gara.

I prezzi unitari, in base ai quali verranno remunerati i lavori a misura, sono comprensivi di tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazione di ogni genere, forniture di materiali e loro lavorazione, carico, trasporto e scarico di materiali, dazi, noli, perdite, oneri di cantieristica e di sicurezza, ecc. e tutto quanto occorre per dare lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi compreso ogni compenso per tutti gli oneri che l'appaltatore dovesse sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente indicati nei vari articoli.

I prezzi di riferimento e il ribasso d'asta offerto in sede di gara rimarranno fissi e invariabili fino alla scadenza contrattuale.

Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale, come determinati ai sensi dell'articolo 2, non siano previsti prezzi per i lavori in programma, si procede alla formazione di nuovi prezzi mediante apposito verbale di concordamento con i criteri di cui all'articolo 136 del regolamento generale.

Tutti i lavori vanno eseguiti con mezzi meccanici e attrezzature adeguate e tali da assicurare la puntuale ultimazione e realizzazione a regola d'arte. La lavorazione a mano è consentita per quei lavori la cui qualità e quantità non richiedano l'uso dei macchinari.

## 2. Considerazioni sugli interventi di manutenzione ordinaria:

Attualmente l'impianto di illuminazione del Comune di Bregnano conta 331 corpi illuminanti con lampada al sodio alta/bassa pressione, 22 corpi illuminanti con lampada a ioduri metallici, 53 corpi illuminanti con lampada al mercurio, 8 corpi illuminanti con lampade fluorescenti, 464 corpi illuminanti con lampada a LED.

La durata media di una lampada varia dalla tipologia della stessa, come riportato nella seguente tabella:

| Tipo di lampada                  | Durata (ore)    |
|----------------------------------|-----------------|
| Alogenuri metallici              | 10.000          |
| Sodio alta/bassa pressione       | 10.000 - 14.000 |
| LED                              | 50.000 – 70.000 |
| Mercurio e fluorescenti compatte | 8.000           |

Mediamente un corpo illuminante funziona per 12 ore giornaliere se in accensione notturna e 6 ore giornaliere se in accensione serale. Attualmente l'impianto di illuminazione presenta sulla maggioranza del territorio un sistema con accensione solo notturna. Pertanto:

| Tipo di lampada                         | Durata (ore) | Ore annuali medie notturna | Sostituzione ogni anni |
|-----------------------------------------|--------------|----------------------------|------------------------|
| Sodio alta pressione e ioduri metallici | 12.000       | 4.000                      | 3                      |
| LED                                     | 60.000       | 4.000                      | 15                     |
| Mercurio o FLC                          | 8.000        | 4.000                      | 2                      |

Nelle attuali condizioni, solo in alcune zone l'impianto di illuminazione pubblica è soggetto a sovratensioni indotte da scariche atmosferiche e, in alcuni tratti di linea, a una incidente caduta di tensione. Questi due fattori riducono la vita media delle lampade esistenti. Viene introdotto un coefficiente di usura che tenga conto di tutti questi fattori, pari a circa 1,1.

Secondo una valutazione di quanto sopra e tenendo in considerazione che le lampade attualmente installate non sono state posate nel medesimo periodo si ricava che:

- Lampade al sodio alta pressione, o ioduri da sostituire nell'anno:
- Lampade al mercurio o flic da sostituire anno:

$$\text{nr. } ((331+22)/3) \times 1,1 = 129 \text{ lampade/anno}$$

$$\text{nr. } ((53+8)/2) \times 1,1 = 34 \text{ lampade/anno}$$

Nella manutenzione ordinaria vengono inoltre comprese le varie opere di verifica dello stato di funzionamento, pulizia delle coppe di protezione, rifacimento di eventuali collegamenti, misurazione della misura di terra dei vari impianti di terra, rilievi dei consumi di energia, settaggio orologi programmatori, regolazione ed eventuale sostituzione dei sistemi di tenuta delle linee aeree e le opere riportate nel presente

capitolato speciale d'appalto.

I corpi illuminanti dotati di sorgente a LED essendo di recente installazione, ed avendo una vita utile stimata di quindici anni, non vengono considerati nel costo della manutenzione ordinaria. Sarà previsto un costo unitario per considerare le operazioni di verifica e manutenzione per la pulizia delle ottiche al fine di garantire un coefficiente di manutenzione dell'ottica pari a 0.8.

#### A Valutazione economica interventi di manutenzione ordinaria:

|                                                                  |                |             |
|------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Importo previsto per sostituzione lampade SAP, JM (valore medio) | € 32,00 x 129= | € 4.128,00  |
| Importo previsto per sostituzione lampade mercurio               | € 20,00 x 34=  | € 680,00    |
| Importo previsto per sostituzione di accenditori e reattori      | € 40,00 x 54=  | € 2.160,00  |
| Importo previsto per manutenzione corpi LED                      | € 8,00 x 464=  | € 3.712,00  |
| Importo per manutenzione ordinaria per 1 anno (IVA esclusa)      |                | € 10.680,00 |

#### B Valutazione economica relativa alle verifiche e compilazione registri

Somme per conduzione delle verifiche periodiche strumentali sull'impianto di pubblica illuminazione e compilazione dei registri di verifica in formato elettronico e cartaceo

**Importo per verifiche e tenuta registri (IVA esclusa) € 600,00**

### **Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto**

1. Il contratto è stipulato **"a misura"** ai sensi dell'art.53 comma 4 del Dlgs 163/06, del regolamento generale per le lavorazioni richieste sugli impianti elettrici per la manutenzione straordinaria e **"a corpo"** relativamente alla conduzione della manutenzione ordinaria, come indicata all'art. 7 del presente Capitolato e delle verifiche periodiche come da registro allegato.
2. L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, potrà subire delle variazioni in aumento o diminuzione in relazione alle lavorazioni eseguite.
3. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica all'elenco dei prezzi unitari facente parte dei documenti progettuali del presente appalto.
4. La ditta aggiudicataria dell'appalto, verrà invitata, mediante lettera raccomandata dell'Amministrazione appaltante alla stipulazione del contratto.

### **Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili**

1. L'autorità di vigilanza sui lavori pubblici, al fine di dare una distinzione tra le procedure da seguire in relazione alla diversa impostazione del bando di gara per l'aggiudicazione di lavori ricadenti negli appalti pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro non soggetti alle disposizioni del sistema unico di qualificazione, e quelli di importo superiore a 150.000 euro, ha emanato delle disposizioni per la formulazione dei nuovi bandi di gara; dette disposizioni sono state pubblicate, assieme a bandi tipo, sulla G. U. della Repubblica Italiana n. 18 in data 28 gennaio 2002 e di recente ribaditi e pubblicati sul sito ufficiale internet dell'autorità, in relazione alla prossima pubblicazione dei bandi redatti successivamente alle ultime disposizioni della legge 166/2002. Per gli appalti aventi un importo inferiore ai 150.000 euro le categorie di cui al D.P.R. 34/2000 sono state inglobate, per analogia di lavori, in gruppi di lavori, meglio descritti nel provvedimento. I lavori in argomento, risultando di importo inferiore ai 150.000 euro, non sono per quanto sopra citato assoggettati alle disposizioni sul sistema unico di qualificazione. Essi rientrano nelle lavorazioni aventi per titolo **"lavori impiantistici"**, appartenenti alle categorie (analogie di lavori) inserite nel contesto della voce d).
2. Ai soli fini del rilascio del certificato dei lavori eseguiti, i lavori devono considerarsi appartenenti alla categoria **OPERE GENERALI OG10**.
3. In virtù della particolare natura dell'impianto elettrico oggetto dell'appalto, ovvero per la necessità di condurre operazioni di manutenzione su apparecchi che potrebbero non disporre del sistema di sezionamento locale dell'energia elettrica, si richiede, quale elemento vincolante per la partecipazione e aggiudicazione dell'appalto, che la Ditta partecipante sia in possesso di personale con qualifica ai sensi del Dlgs 81/08 art. 82 e della Norma CEI 11-27 capitolo 12 necessaria per attuare lavori sotto tensione a contatto. La qualifica dovrà essere dimostrata come da indicazioni contenute nella Norma CEI 11-27 sopracitata.

## CAP. 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 5 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

Art. 6 - Documenti che fanno parte del contratto

Art. 7 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

Art. 8 - Fallimento dell'appaltatore

Art. 9 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

Art. 10 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

Art. 11 – Stipulazione del contratto

### Art. 5 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
2. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'affidamento dei lavori in argomento; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

### Art. 6 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
  - a) il codice degli appalti Dlsg 163/06;
  - b) il presente capitolato speciale d'appalto comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
  - c) l'elenco dei prezzi unitari facente parte dei documenti progettuali del presente appalto. Si ricorda che i prezzi esposti nell'Elenco dei Prezzi Unitari sono da considerarsi in opera.
  - d) I piani di sicurezza previsti dall'art. 131 del D. Lgs. 163/2006;
  - e) gli elaborati di rilievo dell'impianto di pubblica illuminazione in possesso della Amministrazione Comunale.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
  - il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);
3. Gli elaborati ed i documenti presentati in sede di offerta dalla ditta concorrente;
4. La dichiarazione della ditta partecipante che attesti di essersi recata su luogo, al fine di valutare in ogni sua parte la consistenza e gli eventuali impedimenti che possono determinare la valutazione dell'offerta.

Stante la particolarità del servizio, che si svolge sostanzialmente in spazi pubblici, la committente ha valutato altresì che non esistono rischi da interferenza per cui non ha neppure proceduto alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI).

### Art. 7 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. Ai sensi dell'articolo 71, comma 3, del regolamento generale, l'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.
3. Il servizio di cui al presente appalto è "SERVIZIO PUBBLICO" e quindi dovrà essere eseguito tenendo

presente questo suo carattere che richiede priorità nell'esecuzione delle operazioni necessarie per la sua tempestiva riattivazione della funzionalità e specificatamente:

1. reperibilità 24 ore su 24 con richiesta tramite mail, fax o cellulare
2. intervento entro i tempi specificati nel presente Capitolato.

**Non sono previsti diritti di chiamata.**

4. **Il servizio di manutenzione ordinaria, definito "servizio pubblico" non potrà per nessuna ragione essere sospeso od abbandonato pena l'immediata risoluzione del contratto.**

La ditta appaltatrice sarà sempre, comunque, direttamente responsabile del servizio e ciò restando impregiudicabile ogni altra azione dell'Amm.ne Comunale per i provvedimenti previsti dalle Norme vigenti.

5. Le condizioni di ammissibilità all'appalto saranno contenute nel bando di gara diramati dall'Amm.ne Comunale. Comunque sarà richiesta la consistenza dei mezzi a disposizione per poter svolgere l'attività di manutenzione, verifica e di sorveglianza come automezzi, strumenti di misura etc.

Tale richiesta sarà vincolante per l'aggiudicazione definitiva dell'appalto.

A tal proposito l'Appaltatore dovrà fornire la seguente documentazione:

- organigramma dell'azienda
- potenzialità di mezzi e personale dipendente;
- comunicazione dei dipendenti in possesso di qualifica Persona Esperta e Idoneità a lavori sotto tensione a contatto, come indicato dalla Norma CEI 11-27 e Dlgs 81/08 art. 82.

Dovrà essere comunicato il nominativo del Direttore Tecnico della Azienda Appaltatrice.

6. Ogni singolo intervento ordinato dall'Ufficio Tecnico della Amministrazione Comunale preposto alla Direzione Lavori, dovrà essere sancito da un apposito ordine di servizio in cui verranno impartite le direttive principali e fissato il termine ultimo per l'ultimazione delle opere. Copia di tale ordine di servizio, dovrà essere controfirmata dall'appaltatore e restituita al Responsabile del Procedimento. **Ogni intervento non autorizzato dalla Amministrazione in forma scritta non verrà riconosciuto per il pagamento dei corrispettivi.**

7. Degli impianti esistenti, ove possibile, dovrà essere recuperato quanto di proprietà dell'Amministrazione Comunale; il materiale recuperato sarà consegnato a mezzo di opportuna bolla di consegna all'Ente appaltante, al magazzino oppure alla discarica dietro benestare scritto da parte del responsabile del procedimento o di un suo preposto.

I corpi illuminanti recuperati dovranno essere consegnati al magazzino del Comune di Bregnano con le ottiche ripulite e con conduttori e accessori elettrici efficienti e pronti all'uso.

8. In genere, l'appaltatore avrà la facoltà di sviluppare i lavori di manutenzione ordinaria in modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché a giudizio della D.L. ciò non riesca pregiudizievole agli interessi dell'Amministrazione appaltante.

L'amm.ne si riserva tuttavia la facoltà di stabilire priorità e termini d'esecuzione di alcune opere o tronchi d'impianti completi rispetto ad altri, secondo le valutazioni di sua convenienza, senza che l'appaltatore possa rifiutarsi e fare oggetto di richiesta di speciali compensi.

Nessuna modificazione ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'appaltatore e la violazione del divieto, salvo diversa valutazione del responsabile del procedimento, comporta l'obbligo dell'appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

9. Gli oneri di smaltimento di tutti i materiali di risulta, di componenti elettrici disinstallati dagli impianti, scarti di lavorazione (lampade esaurite, materiali plastici, cavi elettrici, condensatori, ecc.) derivanti da lavori di manutenzione, sono a carico della Ditta Appaltatrice. Lo smaltimento dei rifiuti speciali dovrà essere eseguito ai sensi del D. Lgs 152/06. La Ditta Appaltatrice, contestualmente alla presentazione della contabilità, dovrà fornire copia del formulario attestante l'avvenuta consegna del rifiuto speciale a società autorizzata al trattamento e smaltimento, ovvero produrre una idonea autocertificazione attestante l'avvenuto corretto smaltimento ai sensi della Normativa vigente.

10. Il servizio di manutenzione obbligherà l'appaltatore a conservare nel tempo l'efficienza e la sicurezza degli impianti di pubblica illuminazione a lui affidati dal **01.01.2015** sino al **31.12.2015**, mediante gli interventi necessari la cui efficacia dovrà essere comprovata dalle verifiche periodiche sancite dalle Norme CEI.

In particolare si dovranno compilare e tenere aggiornati i relativi registri di **"verifiche iniziali e manutenzione straordinaria"**, annotando cronologicamente tutte le operazioni eseguite, le modifiche e la manutenzione effettuata.

Nel caso che gli interventi da eseguirsi siano tali da modificare sostanzialmente i parametri dell'impianto elettrico secondo la Legge Regione Lombardia 17/00, in cui si ravvisa la necessità di predisporre elaborati progettuali, questi verranno predisposti dalla Amministrazione Comunale.

L'installatore, al termine dei lavori di riqualifica o manutenzione straordinaria, dovrà rilasciare la dichiarazione di conformità di quanto eseguito secondo quanto sancito dalla Legge Regione Lombardia n. 17/00 e successiva integrazione n. 38/04. Il rilascio della dichiarazione di conformità è elemento indispensabile per il pagamento dei corrispettivi all'Appaltatore.

Oltre l'obbligo di conservare in sicurezza gli impianti elettrici dovrà assicurare la funzionalità dell'impianto con gli interventi di riparazione e ripristino riguardanti i seguenti aspetti:

- tutti i Quadri Elettrici

- l'impianto d'illuminazione con la sostituzione delle eventuali lampade esaurite con i relativi accessori andati in disservizio
- l'impianto di terra

In particolare si dovranno eseguire le verifiche periodiche al fine di assicurare l'Amm.ne Comunale che gli impianti in uso sono sempre rispondenti alle Norme di sicurezza e più precisamente:

#### **PRIMA VERIFICA**

- del valore della resistenza di terra e del livello d'isolamento dell'intero impianto.
- della continuità elettrica del conduttore PE e dei vari collegamenti equipotenziali;
- del valore di isolamento dei circuiti elettrici;
- del tempo di intervento degli interruttori differenziali.

#### **VERIFICA SEMESTRALE**

- dell'efficienza del tempo di scatto degli interruttori automatici differenziali ai fini della protezione da contatti indiretti;
- dello stato d'efficienza dei corpi illuminanti, assicurandosi dell'integrità degli stessi;
- atta ad accertare che non vi siano pericoli derivanti da conduttori in tensione non adeguatamente protetti;
- verifica strutturale dei sostegni e dei pali di pubblica illuminazione.

Entro la seconda settimana del mese successivo, l'Appaltatore dovrà comunicare in forma scritta all'Ufficio Tecnico i risultati delle verifiche effettuate nel mese precedente.

Le verifiche dovranno essere riportate cronologicamente sull'apposito registro di manutenzione o sorveglianza.

L'operazione di prima verifica dovrà essere eseguita entro 60 giorni dalla stipula del contratto di manutenzione ordinaria.

Tali controlli saranno compensati dalla specifica voce dell'Elenco Prezzi Unitari con dedotto il ribasso concesso in sede d'appalto, ovvero riportati nell'art. 1 del presente Capitolato speciale.

#### **A) LIVELLO DELLE PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA PERIODICA COMPENSATE NEL CANONE FORFETTARIO**

Tutti gli impianti dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza e le principali operazioni di manutenzione, esercizio e sorveglianza oggetto del presente appalto e compensate mediante applicazione forfettaria del canone (art. 1 e art. 27 Elenco prezzi) dedotto del ribasso concesso in sede d'appalto sono:

- a) Verifica mensile, da effettuare nella prima decade del mese di riferimento, accertandosi dello stato dell'impianto, provvedendo alla sostituzione delle lampade perché rotte, bruciate, esaurite o di minore intensità luminosa sotto il limite dell'efficienza (50% del suo flusso luminoso), reattori, accenditori, fusibili e cablaggi corpi illuminanti, compresa pulizia dei riflettori e delle eventuali coppe di chiusura in occasione della sostituzione degli elementi precedenti.

La verifica mensile dovrà interessare tutto l'impianto d'illuminazione pubblica del territorio del Comune di Bregnano e verrà fatta funzionare a tratti per facilitare le operazioni di sostituzione.

L'inizio delle operazioni dovrà essere concordato con il Committente il quale effettuerà gli eventuali controlli necessari ed al termine di tale verifica verrà riconsegnato l'apposito modulo debitamente compilato in ogni sua parte.

- b) Verifica, controllo ed immediata riparazione di qualsiasi guasto alle apparecchiature dei Quadri Elettrici di distribuzione ed alle linee elettriche con immediato ripristino della continuità e sicurezza.

Gli eventuali lavori di ripristino scaturiti dalla verifica mensile se non dovessero essere effettuati in occasione della manutenzione (per maltempo o per la non reperibilità dei materiali particolari e di uso comune), possono essere rimandati nei giorni successivi quando le ragioni di sicurezza stradale o generale lo permettono.

I lavori di riparazione e/o di sostituzione dei materiali (compresa la fornitura degli stessi, ad esclusione di quelli compensati forfettariamente) che risultassero parzialmente o totalmente insufficienti per naturale cedimento e/o invecchiamento e/o per guasti di qualsiasi causa e natura, verranno compensati secondo l'elenco prezzi unitario dedotto del ribasso d'asta.

Eventuali interventi ritenuti urgenti a seguito di segnalazioni sia telefoniche che informatiche, richieste da parte dei responsabili dell'Amministrazione, verranno compensati secondo l'elenco prezzi unitario dedotto del ribasso d'asta.

- c) Verifica del livello d'isolamento di tutti i circuiti e le andature sottese con relativo rilascio di relazione

tecnica dell'avvenuta verifica con relativi dati riscontrati. L'operazione di prima verifica dovrà essere eseguita entro 60 giorni dalla stipula del contratto di manutenzione ordinaria. Eventuali anomalie e difformità rispetto a quanto stabilito dalle Norme CEI 64.8 dovranno essere prontamente eliminate al fine di consentire il funzionamento in sicurezza dell'impianto d'illuminazione pubblica.

- d) Controllo iniziale dei collegamenti di messa a terra dell'impianto, con misura della resistenza di terra da effettuarsi per ciascun Quadro di distribuzione. Eventuali difformità dei valori di resistenza di terra rispetto alle Norme CEI 64.8 dovranno essere prontamente comunicati al Committente con l'immediato ripristino delle condizioni di sicurezza secondo Dlgs 81/08 e Norme CEI 64.8.
- e) Assistenza alle verifiche ai sensi del DPR 462/01. L'Appaltatore, nell'importo a corpo previsto per le verifiche, dovrà fornire la sola assistenza al verificatore dell'impianto di terra, nominato dalla Amministrazione comunale, nei modi e tempi da concordare con il verificatore.

## **B) LIVELLO DELLE PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESCLUSI DAL CANONE FORFETTARIO**

Tutti gli impianti dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza e le principali operazioni di manutenzione, esercizio e sorveglianza oggetto del presente appalto e compensate mediante l'elenco prezzi unitario dedotto del ribasso d'asta concesso in sede d'appalto sono:

- a) Verifica, controllo e immediata riparazione ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, del corretto funzionamento di tutte le apparecchiature installate nei Quadri Elettrici di distribuzione, con particolare verifica della chiusura del fondo e di tutta la viteria costituente il punto di giuntura elettrica.
- b) Pulizia dei riflettori e delle eventuali coppe di chiusura effettuata su richiesta.
- c) Riparazione e sostituzione dei sostegni deteriorati o altre parti degli stessi che per cedimento e/o vetustà venissero a trovarsi in precarie condizioni di stabilità.
- d) Regolazione e registrazione di eventuali tenditori o tiranti trasversali e ritesatura dei conduttori quando risultasse necessario, nonché sostituzione dei trasversali, tiranti, tenditori, ecc, deteriorati e/o pericolanti.
- e) Esecuzione di ogni altra operazione anche se non espressamente richiamata nel presente Capitolato, atta a garantire il perfetto stato di funzionamento della totalità degli impianti e ad assicurare la regolarità del servizio e l'incolumità pubblica.
- f) Nel corso dell'appalto dal 01/01/2015 al 31/12/2015, dovrà essere assicurata la perfetta efficienza delle palificazioni, intervenendo immediatamente all'insorgere della ruggine, con relativa bonifica delle palificazioni e successivo ritocco, al fine di integrare nel tempo le strutture in ferro.
- g) Eventuali scavi e reinterri, formazione di impianti interrati, ripristini stradali, tubazioni, pozzetti, plinti, opere edili in genere, necessarie alla realizzazione o alla riparazione di impianti nuovi e/o esistenti. Per i prezzi non contemplati nell'elenco citato, si farà riferimento all'Elenco prezzi allegato.

## **Art. 8 - Fallimento dell'appaltatore**

1. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 340 e 341 della legge n. 2248 del 1865.
2. Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 1 e 2 dell'articolo 94 del regolamento generale.

## **Art. 9 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere**

1. L'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori. Ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto di cui sopra. Le intimazioni e le altre notifiche saranno eseguite a mezzo di fax o tramite raccomandata.

Inoltre alla stipula del contratto dovrà dichiarare per iscritto la propria disponibilità alla reperibilità indicando il numero di telefono, cellulare e di fax per le eventuali comunicazioni di servizio.

2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione Appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione Appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2 o 3, deve essere tempestivamente notificata dalla Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.

#### **Art. 10 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione**

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, ai requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro alle indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, nella descrizione delle singole voci di cui all'elenco dei prezzi unitari ed agli elaborati progettuali.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli del capitolato generale d'appalto.
3. Nella contabilizzazione di nuovi impianti o di rifacimenti di impianti esistenti dovranno essere utilizzati i prezzi unitari più favorevoli alla Amministrazione Comunale, ovvero i prezzi relativi a lavorazioni composte.

#### **Art. 11 – Stipulazione del contratto**

L'Impresa aggiudicataria verrà invitata a presentarsi per la stipulazione del contratto di appalto. Se l'aggiudicatario non si presenta per la stipulazione del contratto o non provvede al deposito della cauzione definitiva entro i termini fissati dalla comunicazione di aggiudicazione, sarà considerato decaduto e la cauzione provvisoria presentata in sede di partecipazione alla gara verrà automaticamente incamerata ai sensi dell'art. 75 del Dlgs 163/06.

### **CAP. 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE**

Art. 12 - Consegna e inizio dei lavori

Art. 13 - Termini dei lavori

Art. 14 - Penali in caso di ritardo

Art. 15 - Inderogabilità dei termini di esecuzione

Art. 16 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

#### **Art. 12 - Consegna e inizio dei lavori**

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto.
2. Dalla data di cui al punto 1. l'appaltatore accetta pienamente in ogni sua parte l'esecuzione delle lavorazioni descritte nel presente elaborato e nel contratto sottoscritto con l'amministrazione Comunale di Bregnano.
3. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.

## Art. 13 - Termini dei lavori

1. Il tempo utile contrattuale per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato nel **periodo che intercorre tra il 01.01.2015 ed il 31.12.2015**.  
Per l'esecuzione dei lavori di cui al presente appalto, **non viene riconosciuto all'Appaltatore alcun premio di accelerazione**, restando quest'ultimo obbligato al rispetto dei tempi contrattualmente previsti.
2. L'inizio delle prestazioni d'opera e fornitura delle provviste che formano oggetto del presente appalto, è fissato come dal precedente articolo 2. Il tempo utile per ogni intervento sarà indicato nell'ordine di servizio formalizzato o dalla D.L. o dall'Ufficio Tecnico.  
**Per infrazioni, quali la mancata riparazione di guasti per più di 48 ore, la mancata verifica degli impianti elettrici, il rifiuto di presentarsi all'Ufficio Tecnico Comunale dietro invito anche telefonico per ricevere comunicazioni** oppure ordini inerenti il servizio, ove non si ravvisi la grave inadempienza contrattuale che risolve il contratto, l'Amm.ne si riserva più severe misure da adottarsi di volta in volta.  
L'ultimazione degli interventi, appena avvenuta, dovrà essere dall'appaltatore comunicata all'Ufficio Tecnico Comunale il quale procederà alla necessaria constatazione in contraddittorio.  
L'accertamento degli adempimenti in parola dovrà essere fatta dall'Amm.ne tramite lettera raccomandata.  
La refusione delle spese, pagamenti danni e penali verranno applicate mediante ritenute sulla prima rata del canone di manutenzione.
3. Per contro, qualora nel corso dell'appalto l'Amministrazione Comunale ravvisasse la necessità di riorganizzare i Servizi Manutentivi con previsione di nuove formule di affidamento la stessa si riserva la facoltà di interrompere il rapporto contrattuale dandone preavviso 60 giorni prima dell'interruzione.  
In tal caso verrà chiusa anticipatamente la contabilità con pagamento della rata d'acconto a saldo dei lavori eseguiti sino alla data di prevista interruzione.

## Art. 14 - Penali in caso di ritardo

Qualora fossero rilevate inadempienze o ritardi rispetto a quanto previsto dalle norme di legge e dal presente capitolato, l'Amministrazione invierà formale diffida con descrizione analitica e motivata delle contestazioni addebitate e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate.

Nel caso in cui le giustificazioni eventualmente addotte dalla ditta aggiudicataria, che dovranno comunque pervenire al Comune entro il termine stabilito nella diffida, non fossero ritenute soddisfacenti dall'Amministrazione, si procederà a detrarre una penalità compresa tra lo 0,3 per mille e l' 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10%.

L'eventuale disapplicazione delle penali non comporta rinuncia al maggior danno e/o riconoscimento di compensi od indennizzi all'esecutore.

L'Amministrazione potrà procedere al recupero della penale mediante trattenuta sul rateo in pagamento successivo alla applicazione della penale, ovvero sulla garanzia definitiva, che dovrà essere immediatamente reintegrata.

L'applicazione delle penalità non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del disservizio verificatosi.

Le inadempienze agli obblighi contrattuali e le relative penali applicate per ogni singolo impianto possono essere principalmente identificate in:

**Interruzione del servizio conseguenti a interventi non concordati o dovuto a cause imputabili alla cattiva conduzione degli impianti:**

*Penale pari ad € 100,00 per ogni giorno di disservizio*

**Mancato rispetto dei tempi di intervento previsti nei casi in cui sono fissati in termini di ore:**

*Penale pari ad € 10,00 per ogni ora di ritardo.*

**Mancato rispetto dei tempi di intervento o di adempimento previsti nel capitolato nei casi in cui sono fissati in termini di giorni o di mesi:**

*Penale pari ad € 50,00 per ogni giorno di ritardo.*

**Incuria nel mantenimento degli impianti e dei locali collegati:**

*Penale pari a € 100,00 per ogni inadempimento*

**Violazione per mancata presentazione della tessera di riconoscimento:**

*Penale di euro 100 per ciascun lavoratore. Nel caso in cui la tessera, pur posseduta, non venga esposta la penale sarà ridotta ad euro 50 per ciascun lavoratore*

I disservizi sopra elencati sono di carattere indicativo e riguardano le principali deficienze che possono essere riscontrate; altre deficienze nella conduzione del servizio saranno trattate di volta in volta applicando a ciascuna di esse la penalità secondo la gravità del caso e la discrezionalità della committente nel rispetto del minimo e massimo stabilito al comma 1.

Qualora l'appaltatore manchi a qualunque degli obblighi contrattuali assunti e non vi adempia né spontaneamente, come d'obbligo, né dietro invito della committente, entro il termine temporale fissato, salvo sempre l'applicazione delle penalità di cui al presente capitolato, la committente potrà provvedere direttamente ai lavori necessari a spese dello stesso. L'importo della penalità e dei lavori eseguiti d'ufficio, verrà trattenuto sul primo pagamento che verrà fatto all'appaltatore.

Qualora le penali annualmente applicate dovessero raggiungere un importo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo annuale dell'appalto la committente ha comunque la facoltà di risolvere il contratto, trattenendo gli importi dalle fatturazioni dal primo rateo di pagamento successivo al superamento di tale limite e/o dalla polizza a garanzia.

#### Art. 15 – Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
  - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
  - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
  - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere salvo che siano ordinati dalla Stazione Appaltante;
  - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
  - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d'appalto;
  - f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
  - g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

#### Art. 16 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L'eventuale ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per l'esecuzione dei lavori in base alle scadenze esplicitamente fissate nell'art. 13 del presente capitolato superiori a 20 (venti) giorni naturali consecutivi, non giustificatamente motivato, produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione Appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'art.134 e 136 del Dlgs 163/06.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
3. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.
4. Il contratto potrà essere rescisso immediatamente per colpa della ditta appaltatrice e con riserva per l'Amministrazione Appaltante di ogni ragione di danni e spese nei seguenti casi:
  - a. quando si verificassero ripetute e gravi impedenze del servizio per colpa della ditta o dei suoi dipendenti;
  - b. Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
  - c. in caso di fallimento della ditta appaltatrice;
  - d. in caso di subappalto, anche parziale, del servizio da parte della ditta appaltatrice senza il consenso dell'Amministrazione Comunale;L'Amministrazione potrà sostituirsi in ogni caso e momento alla ditta appaltatrice per assicurare il pieno regolare funzionamento del servizio, con diritto alla refusione da parte della ditta appaltatrice delle spese e danni causati per inadempienza della medesima e con possibilità di avvalersi in tutto od in parte dei corrispettivi da corrispondere.
5. Le parti possono in qualsiasi momento chiedere di procedere ad ispezioni e verifiche in contraddittorio dell'impianto allo scopo di accertare il rispetto delle condizioni pattuite nel presente Capitolato. Il riscontro di inadempimenti e negligenze nella conduzione della gestione dell'impianto da parte della ditta aggiudicataria è causa di immediata rescissione del contratto fermo restando il diritto dell'Amm.ne Comunale di far eseguire i lavori convenuti e non realizzati ad altra ditta addebitando le relative spese al contraente.

## CAP. 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 17 - Anticipazione

Art. 18 - Pagamenti in acconto

Art. 19 - Pagamenti a saldo

Art. 20 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

Art. 21 – Ritardi nel pagamento della rata di saldo

Art. 22 - Revisione prezzi

Art. 23 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

### Art. 17 - Anticipazione

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione.

### Art. 18 - Pagamenti in acconto

1. I pagamenti per i lavori di manutenzione straordinaria (quota variabile) saranno corrisposti a scadenze SEMESTRALI per tutte le opere eseguite sino al semestre di riferimento. Per ogni intervento dovranno essere prodotti dall'Appaltatore: copia dell'ordine di servizio firmato dall'Ufficio Tecnico, nota contabile dei lavori eseguiti con riportati gli articoli e prezzi dedotti dall'allegato elenco dei prezzi unitari, ove presente il preventivo di spesa autorizzato dal Comune preliminarmente all'esecuzione dei lavori, ove necessaria la dichiarazione di conformità dei lavori eseguiti, il formulario certificante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti speciali. L'assenza di uno solo di questi documenti non permette il pagamento delle prestazioni svolte. Tutti i documenti saranno controllati dalla Amministrazione Comunale la quale verificherà l'importo dei lavori eseguiti e autorizzerà l'emissione della fattura da parte della Ditta Appaltatrice. **Per ottenere l'autorizzazione all'emissione della fattura trimestrale sarà necessario consegnare il registro di verifica iniziale impianto di pubblica illuminazione debitamente compilato dal manutentore come indicato nel calendario di cui all'art. 7 del presente capitolato.**
2. I pagamenti per la quota forfettaria relativa a manutenzione ordinaria e verifiche saranno corrisposti a scadenze trimestrali in queste proporzioni:

|                  |     |                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| primo semestre   | 40% | della quota annuale forfettaria offerta in sede di gara dall'Appaltatore a seguito presentazione del registro di verifica periodica impianto pubblica illuminazione debitamente compilato per la parte prima verifica dal manutentore; |
| secondo semestre | 40% | della quota annuale forfettaria offerta in sede di gara dall'Appaltatore;                                                                                                                                                              |
| saldo finale     | 20% | della quota forfettaria a seguito presentazione da parte dell'Appaltatore della certificazione di corretta manutenzione per la durata dell'appalto e di assunzione di responsabilità.                                                  |
3. Entro i 15 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento temporale di cui al comma 1, l'Appaltatore redige la relativa contabilità e la presenta per la verifica alla Stazione Appaltante che, se la trova rispondente, la sottoscrive e la inoltra entro altri 10 giorni al responsabile del procedimento che emette, entro ulteriori 20 giorni, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: "lavori a tutto il ..... " con l'indicazione della data.
4. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi trenta giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'appaltatore.
5. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.
6. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

### Art. 19 - Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito

verbale; è sottoscritto dalla Stazione Appaltante e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare e comunque nei limiti fissati dal presente capitolato, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 30 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 18, comma 6, nulla ostando, è pagata entro 60 giorni dopo l'avvenuta verifica degli importi e della consegna dei registri di manutenzione regolarmente compilati e firmati dall'Appaltatore.
4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 113 comma 1 del Dlgs 163/06, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia non inferiore a 32 (trentadue) mesi dalla data di scadenza del contratto e può essere prestata, a scelta dell'Appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.
6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera.

## Art. 20 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, che non devono comunque superare quelli fissati dal capitolato generale, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e del trasporto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art.1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.
2. Per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti non si può procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'art.1664 del codice civile.
3. Per i lavori di cui al comma 2 si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministro delle infrastrutture da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento.
4. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.
5. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

## Art. 21 – Ritardi nel pagamento della rata di saldo

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 19, comma 3, per causa imputabile all'Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

## Art. 22 - Revisione prezzi

1. Ai sensi dell'articolo 133, comma 2 del Dgls 163/06, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

## Art. 23 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 117, comma 1 del Dgls 163/06, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.

## **CAP. 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI**

### Art. 24 - Lavori a misura

### Art. 25 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

#### Art. 24 - Lavori a misura

1. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo le indicazioni fornite dalla direzione dei lavori.
2. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari allegato al presente capitolato speciale. I prezzi esposti nell'allegato Elenco dei Prezzi Unitari **sono da considerarsi tutti in opera**.
3. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, colonna b), come evidenziati al rigo b) della tabella "B", integrante il capitolato speciale, per la parte prevista a misura sono valutati sulla base dei prezzi di cui all'elenco allegato al capitolato speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo.
4. Nelle opere valutate mediante misurazione non sarà tenuto conto di sfridi o di altri accessori, di cui dovrà essere tenuto conto nella formazione dei prezzi unitari di elenco.  
Gli eventuali lavori saranno contabilizzati e liquidati ogni sei mesi mediante la presentazione di regolare fattura vidimata dall'Ufficio Tecnico.

Detti fogli di contabilità dovranno essere compilati in ogni loro parte e precisamente:

- ordine progressivo della prestazione
- breve descrizione delle opere eseguite
- numero di elenco prezzi
- unità di misura
- prezzo unitario
- copia degli ordini di servizio dell'Amm.ne Comunale.
- firma di accettazione del tecnico dell'Amm.ne Comunale che accerti l'idoneità dell'opera.

Nella contabilizzazione di nuovi impianti o di rifacimenti di impianti esistenti dovranno essere utilizzati i prezzi unitari più favorevoli alla Amministrazione Appaltante, ovvero i prezzi relativi a lavorazioni composte.

Qualora le opere compiute non siano puramente di sostituzione ma rappresentino un sostanziale cambiamento dell'impianto elettrico, si dovranno far pervenire all'Amm.ne appaltante i disegni o gli schemi di Quadri Elettrici con le relative modifiche sulle linee, sui corpi illuminanti ecc.

Qualora esistessero anche le tavole progettuali degli impianti elettrici, ad ogni modifica di andamento dei circuiti, della sezione dei conduttori, dovranno essere prontamente aggiornate entro 20 giorni.

Tali modifiche dovranno essere redatte in duplice copia e consegnate all'Amm.ne appaltante in formato cartaceo e elettronico.

### Art. 25 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.

## CAP. 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 26 - Cauzione provvisoria

Art. 27 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

Art. 28 - Garanzia degli impianti

Art. 29 - Copertura assicurativa per danni di esecuzione (C.A.R.), responsabilità civile terzi (R.C.T.) e Garanzia di manutenzione

### Art. 26 - Cauzione provvisoria

1. Le offerte delle ditte concorrenti, dovranno pervenire entro il termine che verrà fissato nel bando di gara rendendo sin da ora noto che non verrà concessa in nessun caso una dilazione dei termini stabiliti.

Le offerte dovranno essere corredate da una cauzione provvisoria pari al 2 % dell'importo dei lavori come stabilito dall'art. 75 del Dlgs 163/06, da prestare a scelta dell'offerente nelle seguenti modalità:

- mediante fidejussione bancaria;
- mediante polizza fidejussoria assicurativa.

La cauzione provvisoria prestata mediante fidejussione bancaria ovvero polizza fidejussoria assicurativa dovrà essere formulata secondo le seguenti modalità:

- avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- contenere l'impegno del fidejussore a rilasciare la cauzione definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario;
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In tal caso le polizze dovranno essere conformi agli schemi di polizza-tipo approvate con D.M. 12/03/2004, n. 123 in vigore dal 26/05/2004 (il cui contenuto costituisce parte integrante del presente capitolato e da intendersi qui integralmente trascritto) ed in sede di offerta le ditte concorrenti dovranno presentare alla Amministrazione, a pena di esclusione, le schede tecniche relative a tali polizze debitamente compilate, timbrate dalla agenzia competente al rilascio, e debitamente sottoscritte dalle parti contraenti con firma leggibile (nome e cognome stampati, sottoscrizione per esteso).

Lo svincolo della cauzione provvisoria degli offerenti risultati non aggiudicatari avverrà entro trenta giorni dalla conclusione della gara su accesso dei titolari.

La cauzione provvisoria, copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

La cauzione provvisoria potrà essere ridotta del 50% del suo ammontare, come previsto dall'art. 75 del Dlgs 163/06, qualora l'impresa sia certificata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 – certificazione serie UNI EN ISO 9000, ovvero l'impresa risulti in possesso di certificazione SOA dalla quale risulti il possesso di elementi significativi e correlati del sistema di qualità di cui all'art. 2 del D.P.R. n.34/2000.

Le garanzie bancarie sono prestate da Istituti di credito o da banche autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

Le garanzie assicurative sono prestate da imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

### Art. 27 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

La ditta aggiudicataria dei lavori, ai sensi dell'art. 113 del Dlgs 163/06, è obbligata a costituire cauzione definitiva a mezzo di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa dei seguenti importi:

1. qualora il ribasso d'asta sia inferiore o pari al 10%, la garanzia prestata dovrà essere pari al 10% dell'importo netto contrattuale;
2. in caso di ribasso d'asta superiore al 10% e sino al 20%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%;
3. qualora il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento della garanzia fidejussoria è pari a due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di

avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Le polizze fidejussorie dovranno essere conformi agli schemi di polizza-tipo approvate con D.M. 12/03/2004, n. 123 in vigore dal 26/05/2004 (il cui contenuto costituisce parte integrante del presente capitolato e da intendersi qui integralmente trascritto).

L'impresa aggiudicataria dovrà presentare alla Amministrazione la scheda-tecnica relativa a tale polizza fidejussoria definitiva, debitamente compilata, timbrata dalla agenzia competente al rilascio, e debitamente sottoscritta dalle parti contraenti con firma leggibile (nome e cognome stampati, sottoscrizione per esteso).

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, come previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 163/06.

La cauzione definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione definitiva potrà essere ridotta del 50% del suo ammontare, come previsto dall'art. 75 comma 7 del D.Lgs 163/06, qualora l'impresa sia certificata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 – certificazione serie UNI EN ISO 9000.

Le garanzie bancarie sono prestate da Istituti di credito o da banche autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

Le garanzie assicurative sono prestate da imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

E' facoltà dell'Amministrazione di rivalersi sugli importi eventualmente dovuti a saldo all'Appaltatore e di esperire ogni altra azione nel caso in cui tali importi risultassero insufficienti.

L'Amministrazione ha il diritto di valersi della garanzia per le spese dei lavori da eseguirsi in caso di risoluzione del contratto disposto in danno dell'appaltatore, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto rispetto a quanto risulta nella liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

L'Appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia di cui l'Amministrazione abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto e in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Nella ipotesi in cui l'Amministrazione intenda valersi della facoltà di richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione definitiva, ove questa si venuta meno in tutto o in parte, l'impresa appaltatrice è tenuta a trasmettere lo schema di polizza-tipo approvato con D.M. 12/03/2004, n. 123 in vigore dal 26/05/2004 (il cui contenuto costituisce parte integrante del presente capitolato e da intendersi qui integralmente trascritto).

L'impresa aggiudicataria dovrà presentare alla Amministrazione la scheda-tecnica relativa a tale polizza di reintegrazione della cauzione definitiva, debitamente compilata, timbrata dalla agenzia competente al rilascio, e debitamente sottoscritta dalle parti contraenti con firma leggibile (nome e cognome stampati, sottoscrizione per esteso).

## Art. 28 – Garanzie degli impianti

1. La ditta aggiudicataria ha l'obbligo di garantire tutte le opere realizzate, sia per la qualità dei materiali installati sia per la qualità dei materiali, sia per il montaggio, sia per il regolare funzionamento per la durata di anni uno dalla data d'installazione.

Pertanto fino al termine di tale periodo la ditta aggiudicataria dovrà riparare a sua cura e spese, nessuna esclusa, tutti i guasti e le imperfezioni che si dovessero verificare per effetto della non buona qualità dei materiali e per difetto di montaggio o funzionamento, e comunque per cause attribuibili ad essa.

La garanzia degli impianti non può essere riversata sulle ditte fornitrici dei materiali o delle apparecchiature sulle quali, eventualmente, la ditta aggiudicataria potrà rivalere.

Tale garanzia si estenderà a qualsiasi sostituzione di materiale destinato alla manutenzione ordinaria ne fa fede la verbalizzazione nel registro del cantiere.

Tale garanzia si estenderà all'impianto di protezione di terra sia per difetto di costruzione dei materiali che per le anomalie che dovessero intervenire.

## Art. 29 - Copertura assicurativa per danni di esecuzione (C.A.R.), responsabilità civile terzi (R.C.T.) e Garanzia di manutenzione

L'esecutore dei lavori, ai sensi dell'art. 129 del Dlgs 163/06, è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che copra i danni subiti dall'Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori (salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore).

La somma assicurata con la polizza di cui sopra, che per i lavori di cui al presente appalto ammonta a € 50.000,00.= (euro cinquantamila/00), deve essere inserita nel bando di gara.

La polizza C.A.R. deve essere conforme allo schema di polizza-tipo approvata con D.M. 12/03/2004, n. 123 in vigore dal 26/05/2004 (il cui contenuto costituisce parte integrante del presente capitolato e da intendersi qui integralmente trascritto).

L'impresa aggiudicataria dovrà presentare alla Amministrazione la scheda-tecnica relativa a tale polizza C.A.R., debitamente compilata, timbrata dalla agenzia competente al rilascio, e debitamente sottoscritta dalle parti contraenti con firma leggibile (nome e cognome stampati, sottoscrizione per esteso).

Qualora si addivenga alla proroga dei termini del contratto previa approvazione di apposita appendice (*atto di sottomissione, perizia di variante, ecc.*) che comportino l'aggiornamento della somma assicurata, la polizza di cui sopra deve essere automaticamente aggiornata conformemente allo schema-tipo di al D.M. 12/03/2004, n. 123 in vigore dal 26/05/2004 (il cui contenuto costituisce parte integrante del presente capitolato e da intendersi qui integralmente trascritto).

L'impresa aggiudicataria dovrà presentare alla Amministrazione la scheda-tecnica relativa a tale appendice di aggiornamento della somma assicurata, debitamente compilata, timbrata dalla agenzia competente al rilascio, e debitamente sottoscritta dalle parti contraenti con firma leggibile (nome e cognome stampati, sottoscrizione per esteso).

La polizza di assicurazione per danni di esecuzione deve inoltre assicurare l'Amministrazione contro la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) per copertura di eventuali danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

La polizza R.C.T. deve essere conforme allo schema di polizza-tipo approvata con D.M. 12/03/2004, n. 123 in vigore dal 26/05/2004 (il cui contenuto costituisce parte integrante del presente capitolato e da intendersi qui integralmente trascritto).

L'impresa aggiudicataria dovrà presentare alla Amministrazione la scheda-tecnica relativa a tale polizza R.C.T., debitamente compilata, timbrata dalla agenzia competente al rilascio, e debitamente sottoscritta dalle parti contraenti con firma leggibile (nome e cognome stampati, sottoscrizione per esteso).

Relativamente al presente appalto l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari a € 2.000.000,00 (euro duemilioni/00) ed il relativo importo deve essere inserito nel bando di gara.

Qualora sia previsto un periodo di garanzia di manutenzione lo stesso sarà regolato dalle condizioni riportate nella scheda-tecnica di cui alla polizza-tipo approvata con D.M. 12/03/2004, n. 123 in vigore dal 26/05/2004 (il cui contenuto costituisce parte integrante del presente capitolato e da intendersi qui integralmente trascritto).

L'impresa aggiudicataria dovrà presentare alla Amministrazione la scheda-tecnica relativa a tale polizza per garanzia di manutenzione., debitamente compilata, timbrata dalla agenzia competente al rilascio, e debitamente sottoscritta dalle parti contraenti con firma leggibile (nome e cognome stampati, sottoscrizione per esteso).

Per dette polizze assicurative da trasmettere all'Amministrazione dieci giorni prima del verbale di consegna lavori. In caso di mancato tempestivo deposito di dette polizze nel termine suindicato, sarà fissato un nuovo termine perentorio non superiore di dieci giorni, trascorso il quale non si darà corso alla consegna dei lavori e si procederà alla risoluzione del contratto per grave inadempienza.

Tutte le garanzie e coperture assicurative dovranno essere costituite e stipulate con imprese di assicurazione iscritte nell'elenco dei soggetti ammessi ad accedere all'esercizio delle assicurazioni contro i rischi e i danni in regime di libera prestazione di tali servizi nel territorio nazionale, e dovranno essere trasmesse nei termini e con le modalità richiamati dal presente articolo.

## **CAP. 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE**

### **Art. 30 - Nuovi prezzi**

### **Art. 30 - Nuovi prezzi**

1. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco contrattuale, come determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 3, non siano previsti prezzi per particolari tipi di lavoro, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all'articolo 136 del regolamento generale.

## **CAP. 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

### **Art. 31 - Norme di sicurezza generali**

### **Art. 32 - Sicurezza sul luogo di lavoro**

### **Art. 33 - Piani di sicurezza**

### **Art. 34 - Piano operativo di sicurezza**

### **Art. 35 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza**

### **Art. 31 - Norme di sicurezza generali**

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

### **Art. 32 - Sicurezza sul luogo di lavoro**

1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

### **Art. 33 – Piani di sicurezza**

1. E' fatto obbligo all'appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

### **Art. 34 – Piano operativo di sicurezza**

1. I lavoratori impiegati nell'opera di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici e quindi di attività prevalentemente svolte al di fuori di un cantiere edile dovranno comunque rispettare le condizioni minime di sicurezza sancite dal DLgs n° 81/08 e più precisamente:
  - Ogni lavoratore incaricato della manutenzione dovrà utilizzare attrezzature di lavoro o dispositivi di protezione individuali (D.p.i.) forniti dal datore di lavoro in modo adeguato e sicuro.
  - Ogni lavoratore incaricato dalla manutenzione dovrà utilizzare dispositivi di protezione individuale conformi alle Normative vigenti ed adeguarsi ai rischi da prevenire.
  - Utilizzare attrezzature adeguate al lavoro da svolgere, idonei al fine della sicurezza e costruiti secondo le Norme di Legge.

- Installare e utilizzare attrezzature secondo Le istruzioni del fabbricante.
  - Utilizzare le attrezzature secondo l'uso per cui sono state costruite.
- Il datore di lavoro dovrà fornire al personale incaricato alla manutenzione le attrezzature e i mezzi idonei allo svolgimento di detto servizio e più precisamente:
- Controllare che le attrezzature di lavoro siano munite di dispositivo di arresto e di emergenza, se ciò è appropriato a funzionare rispetta i principi dell'attrezzatura di lavoro.
  - Verificare se i dispositivi di arresto e di emergenza che svolgano funzioni di allarme, siano ben visibili e comprensibili senza indurre in errore.
  - Verificare che le attrezzature che presentano pericoli causati da caduta o proiezioni di oggetti siano muniti di dispositivi di sicurezza contro tali pericoli.
  - Verificare che le attrezzature che comportano pericoli dovuti a emanazione di gas, vapori liquidi, emissione di polveri, possiedano dispositivi di estrazione vicino a fonti di pericolo.
  - Assicurare la giusta manutenzione delle attrezzature, utensili e mezzi.
  - Mantenere in efficienza i dispositivi di protezione individuali in uso ai lavoratori mediante idonee manutenzioni, riparazioni e sostituzioni.
  - Istruzione del personale all'utilizzo dei D.p.i. per gli usi previsti secondo le indicazioni di fabbrica.
  - Far utilizzare i D.p.i. adeguati ai rischi da prevenire ed adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro.
  - Provvedere ad informare almeno un lavoratore per ogni squadra sulle modalità di pronto soccorso.

## Art. 35 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

Per quanto riguarda la manutenzione trattandosi di servizi che non comportano la formazione di cantieri veri e propri dove peraltro è prevista la presenza di un'unica impresa, la committente non è tenuta a designare il coordinatore per la progettazione né quello per l'esecuzione previsti dall'articolo 90, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 81/2008 e non è altresì tenuta a redigere neppure il piano di sicurezza e di coordinamento ed il fascicolo previsti dall'articolo 91, comma 1, lettere a) e b) di tale decreto.

Stante la particolarità del servizio, che si svolge sostanzialmente in spazi pubblici, la committente ha valutato altresì che non esistono rischi da interferenza per cui non ha neppure proceduto alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI).

L'appaltatore è obbligato ad osservare e far osservare dai dipendenti le prescrizioni ricevute dalla committente, verbali e scritte.

L'appaltatore deve quindi, prima dell'inizio del servizio, ai sensi dell'articolo 131 del D. Lgs. n. 163/2006, predisporre ed inviare alla committente un *Piano di sicurezza relativo ai rischi specifici delle singole lavorazioni* che può essere inteso come l'insieme del *Piano di sicurezza sostitutivo* e del *Piano operativo di sicurezza*.

## **CAP. 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO**

### Art. 36 - Subappalto

#### Art. 36 – Subappalto

1. E' assolutamente vietato alla ditta assuntrice dei lavori, di subappaltare in tutto od in parte i lavori, sotto la pena di rescissione del contratto e salva la riserva della refusione di conseguenti danni o spese che ne dovessero derivare all'Amministrazione Appaltante. Non sono in ogni caso considerati subappalto le commesse date dalla ditta ad altra impresa per la fornitura dei materiali.

## **CAP. 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO**

### Art. 37 - Controversie

### Art. 38 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

### Art. 39 - Rescissione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

#### Art. 37 - Controversie

1. Le eventuali controversie tra l'Amministrazione e l'appaltatore saranno risolte ai sensi dell'art. 239 e 240 del D. Lgs n. 163/06.

2. Ove non si proceda alla transazione od all'accordo bonario e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, spetta al giudice ordinario.
3. Le riserve e le pretese dell'appaltatore che in ragione del loro valore o del tempo di insorgenza non sono state oggetto della procedura di accordo bonario di cui al presente articolo, sono esaminate e valutate dall'Amministrazione entro 90 giorni dalla trasmissione degli atti di collaudo effettuato ai sensi del presente Capitolato.
4. Qualora siano decorsi i termini previsti, senza che l'Amministrazione abbia effettuato il collaudo, l'appaltatore può chiedere che siano comunque definite le proprie riserve e richieste notificando apposita istanza. L'Amministrazione si pronuncerà entro i successivi 90 giorni.
5. Il pagamento delle somme eventualmente riconosciute dall'Amministrazione avverrà entro 60 giorni dall'accettazione da parte dell'appaltatore dell'importo offerto. In caso di ritardato pagamento decorrono gli interessi al tasso legale.
6. Le domande che fanno valere in via ordinaria o arbitrale pretese già oggetto di riserva ai sensi dell'art. VII 1 del presente capitolato non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.
7. Le eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'articolo 240 del Codice dei contratti pubblici, ivi comprese quelle aventi ad oggetto l'adempimento, la risoluzione, il recesso e la rescissione del contratto, la nullità e l'annullabilità del medesimo, nonché il risarcimento di tutti i danni conseguenti, insorte tra l'Amministrazione e l'appaltatore, sono decise dal Tribunale di Bergamo.

### Art. 38 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
  - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
  - b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
  - c) è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;
  - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione Appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione Appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
3. Ai sensi dell'articolo 13 del capitolato generale d'appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
4. Tutte le imprese presenti nei cantieri sono obbligate a tenere negli stessi:
  - a) Fotocopia autenticata del Libro Unico del Lavoro di cui al D. L. n. 112/2008 art. 39 all'ultimo aggiornamento effettuato nonché elenco dipendenti occupati nel cantiere;
  - b) Copia della dichiarazione di assunzione ai sensi del D. Lgs. n. 152/1997 art.1 con riferimento ai soli dipendenti occupati nei lavori del cantiere assunti dopo la data dell'ultimo aggiornamento del L.U.L.;
  - c) Registro degli infortuni vidimato dalla AUSL competente per territorio; d) Copia dei contratti di subappalto e/o fornitura con posa in opera;
 Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del D. Lgs. n. 81/2008, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività

nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.  
Tutte le imprese presenti nei cantieri sono obbligate al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di previdenza, assistenza, sicurezza ed igiene sul luogo di lavoro.

## Art. 39 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

Il contratto d'appalto è risolto al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 135 del D. Lgs. n. 163/2006.

La committente ha altresì la facoltà di risolvere il contratto d'appalto, mediante semplice lettera raccomandata o posta elettronica certificata con messa in mora di 15 (quindici) giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- l'appaltatore ceda in tutto o in parte il contratto d'appalto a terzi, al di fuori di quanto previsto ai punti precedenti;
- gravi o ripetute violazioni delle norme sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/2008;
- l'appaltatore si renda gravemente inadempiente agli obblighi del presente capitolato, oltre quanto già descritto ai commi ed articoli precedenti, operi con trascuratezza nella gestione e manutenzione e con dolo o malafede nell'applicazione di quanto stabilito dal capitolato e comunque in modo tale comprometterne le finalità;
- l'appaltatore non provveda a reintegrare la cauzione definitiva parzialmente o totalmente incamerata dalla committente;
- gravi o ripetute violazioni delle norme di legge applicabili in materia o degli obblighi contrattuali, tali da pregiudicare la funzionalità degli impianti e il loro conseguente normale esercizio.

Senza pregiudizio per quanto precede, la committente avrà facoltà di ritenere integralmente risolto il contratto d'appalto anche nel caso in cui si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- l'appaltatore perda i requisiti soggettivi e/o qualifiche la cui sussistenza è necessaria ai fini del corretto espletamento dei servizi oggetto del contratto d'appalto;
- in caso di dichiarazione dello stato di insolvenza o di fallimento dell'appaltatore. In caso di risoluzione anticipata del contratto d'appalto, l'appaltatore sarà soggetto a titolo di penale alla perdita del deposito cauzionale, nonché al risarcimento dei danni.
- l'appaltatore ceda a terzi i propri diritti e/o le proprie obbligazioni (esclusi i crediti) di cui al contratto d'appalto senza il preventivo assenso della committente; È vietata la cessione anche parziale del contratto. Si applica l'art. 116 del D. Lgs. n. 163/2006 nei casi di cessione d'azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione societaria.

La committente si riserva la facoltà di recedere dal contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio.

In tutti i casi di cessazione anticipata del rapporto, la committente dovrà corrispondere all'appaltatore la quota dell'importo per l'espletamento dei servizi erogati fino a quel momento.

## **CAP. 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE**

Art. 40 – Modalità di collaudo

Art. 41 - Presa in consegna dei lavori ultimati

### Art. 40 – Modalità di collaudo

1. Tutte le opere eseguite nell'ambito della manutenzione ordinaria e straordinaria, saranno soggette alle modalità delle operazioni di collaudo come richiesto dalle Normative vigenti.

In particolare saranno effettuati i controlli e le verifiche anche in corso d'opera intese ad accertare:

- lo stato di isolamento dei circuiti
- la continuità elettrica dei circuiti
- il grado di isolamento e la sezione dei conduttori
- l'efficienza dei comandi e delle protezioni nelle condizioni di massimo carico previsto
- verifica della caduta di tensione
- verifica del tempo di scatto degli interruttori differenziali..

## Art. 41 - Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere eseguite anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.
2. Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporsi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione Appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.

## **CAP. 12 - NORME FINALI**

Art. 42 - Oneri e obblighi generali e speciali a carico della ditta aggiudicataria

Art. 43 - Oneri e obblighi inclusi nel contratto

Art. 44 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

Art. 45 - Facoltà dell'Amministrazione Comunale di Bregnano

Art. 46 - Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione

Art. 47 - Custodia del cantiere

Art. 48 - Spese contrattuali, imposte, tasse

Art. 49 – Danni di forza maggiore

### Art. 42 - Oneri e obblighi generali e speciali a carico della ditta aggiudicataria

La ditta aggiudicataria dovrà farsi carico dei sottoelencati oneri ed obblighi generali e speciali riguardanti l'organizzazione, le prestazioni d'opera e l'andamento del cantiere.

Ditali oneri ed obblighi la predetta ditta, dovrà tenere conto nella formazione dei prezzi di appalto e conseguentemente del prezzo a corpo costituente l'offerta.

#### **Gli oneri e gli obblighi suddetti sono:**

##### **1. Nomina Direttore Tecnico di cantiere:**

La ditta aggiudicataria sia per i lavori di manutenzione ordinaria che straordinaria, dovrà nominare un Direttore Tecnico del cantiere che dovrà, con competenza adeguata e poteri decisionali, seguire il buon andamento del cantiere e intrattenere i rapporti con il Direttore dei Lavori.

E' facoltà della Amministrazione chiedere senza specifiche motivazioni, la sostituzione del Direttore Tecnico del cantiere.

##### **2. Diario di cantiere o similare:**

Dovrà essere tenuto il "Registro di sorveglianza e manutenzione", sul quale verranno annotate "scrupolosamente", le eventuali disposizioni ricevute dal Direttore dei Lavori e le operazioni di manutenzione ai fini della individuazione della responsabilità.

##### **3. Disciplina e buon ordine di cantiere:**

La ditta aggiudicataria dovrà assicurare il mantenimento del buon ordine e della disciplina richiesti per il buon andamento del cantiere, secondo le disposizioni della Amministrazione che, se ritenuto necessario a suo insindacabile giudizio, potrà richiedere l'allontanamento di quei dipendenti che non rispettassero tali disposizioni.

La ditta aggiudicataria è in ogni caso responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi

dipendenti, nonché dalla malafede o dalla frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

#### **4. Formazione, organizzazione e funzionamento del cantiere:**

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere a tutte le spese e le opere necessarie per:

- il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- gli attrezzi, gli automezzi, i ponti e quanto altro occorra alla esecuzione piena e perfetta dei Lavori;
- eseguire tutte le prove e verifiche in corso d'opera e finali, che la Direzione Lavori od il Collaudatore richiederà, mettendo a disposizione l'adatta mano d'opera, gli apparecchi e gli strumenti di controllo necessari;
- lo sgombero appena ultimati gli impianti, del o dei locali assegnatole nell'edificio, dalla Direzione Lavori, e che la ditta ha utilizzato quale deposito per i propri materiali ed attrezzi durante il corso dei lavori;

#### **5. Trattamento dei lavoratori**

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, la ditta aggiudicataria si obbliga ad applicare integralmente tutte le Norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende elettrotecniche ed affini, e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

I suddetti obblighi, altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza, e fino alla loro sostituzione e se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano la ditta anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda ad esse, ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana o dalla struttura e dimensione della ditta stessa, ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana o dalla struttura e dimensione della ditta stessa e di ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

La ditta è responsabile in ogni rapporto alla Stazione Appaltante, dell'osservanza delle Norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime la ditta dalla responsabilità di cui al comma precedente, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.

Non sono in ogni caso considerati subappalti, le commesse date dalla ditta ad altre imprese per la fornitura dei materiali. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente comma 5, accertare dalla Stazione Appaltante o ad essa segnalata dall'ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante medesima comunicherà alla ditta e, se nel caso anche all'Ispektorato suddetto, la inadempienza accertata, e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento alla ditta delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando l'Ispektorato del lavoro non si sia accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, la ditta non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante né a titolo a risarcimento danni.

#### **6. Spese inerenti alla gara ed al contratto:**

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese inerenti e conseguenti alla partecipazione, all'espletamento della gara ed alla stipulazione del contratto.

#### **7. Assistenza al collaudo:**

La ditta aggiudicataria dovrà fornire la più ampia assistenza al collaudo, sia in corso d'opera che finale, fornendo le prestazioni d'opera, le attrezzature e gli strumenti necessari al direttore dei lavori e al collaudatore per l'esecuzione delle prove e verifiche che lo stesso riterrà di effettuare.

#### **8. Cura e mantenimento degli impianti durante il corso dei lavori:**

Durante il corso dei lavori la ditta dovrà a sua cura e spese attuare tutti gli accorgimenti necessari ad impedire che i materiali installati subiscano deterioramenti di qualsiasi genere, provvedendo a mantenere gli stessi in stato di perfetto ordine e pulizia.

L'appaltatore risponderà in ogni caso, direttamente ai danni alle persone ed alle cose, qualunque sia la natura e la causa, restando inteso che resterà a suo carico il completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto di compensi o di rivalse nei confronti dell'Amm.ne Comunale.

#### **9. Consegna degli impianti:**

Requisiti essenziali perché il D.L. possa stilare il verbale di regolare esecuzione dei lavori in occasione di manutenzione ordinaria e straordinaria, saranno i seguenti:

- gli impianti dovranno essere completi e funzionanti, e con gli organi di regolazione tarati perfettamente;
- gli impianti speciali di sicurezza e controllo, dovranno essere sottoposti al collaudo delle ditte fornitrici delle apparecchiature, risultante da appositi certificati;
- i materiali e le apparecchiature dovranno essere accuratamente puliti e ritoccati nelle verniciature se necessario;

- la Ditta dovrà fornire la certificazione della rispondenza a Norme dell'impianto elettrico appena eseguito, come previsto dalla Legge n° 46/90 e dalla Legge Regione Lombardia 17/00 e successive.

Tali requisiti dovranno essere mantenuti a cura e spese della ditta aggiudicataria fino al completamento delle operazioni di collaudo e della emissione del relativo certificato con esito positivo.

#### **10. Documentazione tecnica**

Ad ogni ultimazione lavori di manutenzione straordinaria che comportano una sostanziale modifica della struttura dell'impianto ed in concomitanza con la scadenza del contratto la ditta aggiudicatrice dovrà provvedere a:

- consegnare la documentazione tecnica completa di tutte le apparecchiature installate con le istruzioni, gli schemi ed i certificati di garanzia delle case costruttrici;
- fornire un elenco completo ed aggiornato di tutte le installazioni (case costruttrici, tipo e modelli);
- modificare i disegni e gli schemi elettrici esistenti e consegnarli per le verifiche all'Ufficio Tecnico o alla D.L. (quanto previsto dalle Legge n° 46/90);
- redarre una relazione tecnica della misura della resistenza di terra effettuata annualmente ad ogni singolo Quadro Elettrico o nodo di terra generale;
- redarre un certificato di conformità con le modalità descritte dalla Legge Regione Lombardia 17/00 e successive modifiche quando la manutenzione è di carattere straordinario.

#### **11. Polizza di assicurazione**

La ditta dovrà essere assicurata per danni a persone e cose per un massimale non inferiore a 2 milioni di euro.

#### **12. Smaltimento dei rifiuti speciali**

Gli oneri di smaltimento di tutti i materiali di risulta, di componenti elettrici disinstallati dagli impianti, scarti di lavorazione (lampade neon esaurite, materiali plastici, condensatori, ecc.) derivanti da lavori di manutenzione, sono a carico della Ditta Appaltatrice. Lo smaltimento dei rifiuti speciali dovrà essere eseguito ai sensi del D. Lgs 152/06. La Ditta Appaltatrice, contestualmente alla presentazione della contabilità, dovrà fornire copia del formulario attestante l'avvenuta consegna del rifiuto speciale a società autorizzata al trattamento e smaltimento, ovvero produrre una idonea autocertificazione attestante l'avvenuto corretto smaltimento ai sensi della Normativa vigente.

### **Art. 43 - Oneri e obblighi inclusi nel contratto**

1. Sono a carico dell'appaltatore senza ulteriore compenso, essendo essi tenuti conto nell'apposito Elenco Prezzi Unitari i seguenti oneri:
  - a) la costruzione di opere provvisorie, steccati, transenne segnalazione notturna e diurna
  - b) garantire l'incolumità delle persone mediante la posa di opportuni ripiani, passerelle e appropriate segnalazioni;
  - c) evitare danni, manomissione di condutture e manufatti sotterranei, appartamenti ad Enti diversi;
  - f) sgombero a lavori ultimati di tutte le provviste, mezzi d'opera, rottami detriti e altro;
  - g) i costi di smaltimento dei materiali di risulta ai sensi del D. Lgs 152/06;
  - e) opere provvisorie per consentire il funzionamento normale dell'attività;
  - f) richiesta di coordinamento e sopralluoghi con gli Enti dei vari servizi come: ENEL, Telecom, Acquedotto, Servizio di distribuzione Gas;
  - g) realizzazione degli schemi elettrici dei Quadri (ove mancanti);
  - h) compilazione del registro di verifica e manutenzione.

### **Art. 44 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore**

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al regolamento generale e al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
  - a) la fedele esecuzione degli ordini impartiti per quanto di competenza, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili e a perfetta regola d'arte, richiedendo tempestive disposizioni scritte per particolari lavori che eventualmente non fossero ben identificabili o ritenuti non eseguibili. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
  - b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiottimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

- c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
  - d) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione.
  - e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli ordinati o previsti dal capitolato;
  - f) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della Stazione Appaltante, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
  - g) la concessione a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
  - h) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
  - i) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla Stazione Appaltante, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
  - l) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
  - m) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori;
  - n) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
  - o) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
2. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante (Consorti, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

#### Art. 45 – Facoltà dell'amministrazione Comunale di Bregnano

L'Amministrazione Comunale di Bregnano si riserva la più ampia facoltà, senza che la ditta appaltatrice possa avanzare pretese di compenso diverso da quello indicato nel contratto d'appalto, di:

1. estendere gli attuali impianti, anche con l'aggiunta di nuovi Quadri e centri di consegna dell'energia elettrica;
2. trasformare gli attuali impianti ed adottare sistemi di distribuzione aventi caratteristiche diverse da quelli attuali;
3. diminuire od aumentare il numero delle lampade e la loro potenza;
4. installare nuovi impianti, nonché di variare, modificare, ampliare, o ridurre quelli esistenti, affidandone l'esecuzione, a suo insindacabile giudizio, sia direttamente alla ditta appaltatrice, sia a terzi.

## Art. 46 – Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione Appaltante.
2. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati in discarica, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale d'appalto.

## Art. 47 – Custodia del cantiere

1. E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione Appaltante.

## Art. 48 – Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
  - a) le spese contrattuali;
  - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
  - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
  - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o congruagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.

## Art. 49 – Danni di forza maggiore

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o eccezionali e per i quali l'Appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni.

L'Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni o provvedere alla loro immediata eliminazione.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 20 del Decreto 19 aprile 2000, n. 145 "Regolamento recante il Capitolato Generale d'appalto dei Lavori Pubblici", qualora si verificano i danni di cui al precedente capoverso, questi devono essere denunciati alla Direzione Lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del danno.

L'indennizzo per i danni è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati i prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera.

Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

L'Appaltatore non potrà, sotto nessun pretesto, sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato fino all'esecuzione dell'accertamento dei fatti.